

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

denominata

FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di giugno

(9 giugno 2009)

in Roma, nel mio studio in Via Sabotino n. 45.

Avanti a me Notaio Marina **FANFANI** di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

1) **Confederazione Nazionale dei Servizi** in forma abbreviata **Confservizi**, con sede in Roma, Via Cavour n. 179/a, codice fiscale 80047990587, partita IVA 02117401006, in questo atto rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dottor Raffaele **Morese**, nato a Milano il giorno 4 agosto 1942, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede, ove sopra, munito dei poteri conferitigli dallo Statuto;

2) **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, codice fiscale 80163950589, in questo atto rappresentata dal procuratore speciale Signor Luciano **Silvestri**, nato a Piombino (Livorno) il giorno 5 aprile 1950, domiciliato in Firenze, Via Kassel n.

30, munito dei poteri conferitigli dal Segretario Generale protempore dottor Ettore Guglielmo **Epifani**, nato a Roma il giorno 24 marzo 1950, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede, ove sopra, giusta procura speciale a rogito Notaio Patrizia **Brugnoli** di Roma in data 25 maggio 2009 (rep. 17.900), che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" (**All. A**);

3) **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.**, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585, in questo atto rappresentata dal procuratore speciale signor Eros **Pizzi**, nato a Guaiba (Brasile) il 12 febbraio 1951, domiciliato in Roma, Via Antonio degli Effetti n. 18, munito dei poteri conferitigli dal Segretario Generale pro-tempore Signor Raffaele **Bonanni**, nato a Bomba (Chieti) il giorno 10 giugno 1949, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede, ove sopra, giusta procura speciale a rogito Notaio Guido **Bolognesi** di Roma in data 8 giugno 2009 (rep. 40681), che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" (**All. B**);

4) **UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale 80127290585, in questo atto rappresentata dal procuratore speciale dottor Guglielmo **Loy**, nato a Roma il giorno 1 giugno 1956, residente in Roma, Via A. Vivaldi n. 29, munito dei poteri conferitigli dal Segretario

Generale pro-tempore Signor Luigi **Angeletti**, nato a Greccio (Rieti) il giorno 20 maggio 1949, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede, ove sopra, giusta procura speciale a rogito Notaio Gennaro **Mariconda** di Roma in data 3 giugno 2009 (rep. 48438), che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"C" (All. C)**.

I comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo,

premettono:

1) in data 20 gennaio 2009 le stesse confederazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno firmato un Accordo Interconfederale per la costituzione del **Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua nei servizi pubblici** denominato **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** nonchè i testi dello Statuto e del regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, accordo che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"D" (All. D)**;

2) detto costituendo fondo viene istituito come Associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, titolo II - Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 febbraio 2000, n. 361;

3) è ora intenzione dei comparenti, in rappresentanza delle confederazioni dagli stessi rappresentate, di procedere alla costituzione del Fondo.

Tutto ciò premesso, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra la **Confederazione Nazionale dei Servizi** in forma abbreviata **Confservizi**, la **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, la **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.** e l'**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, una Associazione a tempo indeterminato e senza fini di lucro, e precisamente un "Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici" denominato **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, (di seguito detto "fondo").

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Palazzo Cispel, Via Cavour n. 179/A.

ART. 3

L'oggetto, le norme sull'amministrazione e quanto altro disciplinante il funzionamento del **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** costituito sotto forma di Associazione risultano

dallo **Statuto** composto di numero **18** (diciotto) articoli e dal **regolamento** composto di numero **6** (sei) articoli, che si trascrivono in calce al presente atto.

ART. 4

I componenti dichiarano che i diciotto rappresentanti dei soci, da durare in carica tre anni, sono:

- Ellero Morgagni, nato a Forlì il 20 settembre 1942, c.f. MRG LLR 42P20 D704Y,

- Francesco Giuseppe Libero Tofoni, nato a Milano il 24 maggio 1945, c.f. TFN FNC 45E24 F205T,

- Paolo Ignesti, nato a Roma l'8 dicembre 1951, c.f. GNS PLA 51T08 H501W,

- Roberto Grossi, nato a Roma il 3 marzo 1957, c.f. GRS RRT 57C03 H501K,

- Venanzio Gizzi, nato a L'Aquila il 1° gennaio 1948, c.f. GZZ VNZ 48A01 A345P,

- Paola Giuliani, nata a Civita Castellana (VT) il 6 luglio 1959, GLN PLA 59L46 C765S,

- Lorenzo Bardelli, nato a Prato il 2 ottobre 1971, c.f. BRD LNZ 71R02 G999M,

- Marco Pietrangelo, nato a Roma il 23 gennaio 1947, c.f. PTR MRC 47A23 H501U,

- Luciano Cedrone, nato a Roma il 21 ottobre 1951, c.f. CDR LCN 51R21 H501L,

- Luca Barbetti, nato a Pisa l'8 giugno 1965, c.f. BRB LCU 65H08 G702H,
- Giuseppe Gesualdo Gesualdi, nato a Carbonia (Cagliari) il 27 febbraio 1950, c.f. GSL GPP 50B27 B745Y,
- Domenico D'Ercole, nato a Olevano Romano (Roma) il 9 gennaio 1960, c.f. DRC DNC 60A09 G022B,
- Eros Pizzi, nato a Guaiba (Brasile) il 12 febbraio 1951, c.f. PZZ RSE 51B12 Z602T,
- Carlo Meazzi, nato a Codogno (LO) il 14 agosto 1955, c.f. MZZ CRL 55M14 C8160,
- Antonio Piras, nato a Cagliari il 23 giugno 1954, c.f. PRS NTN 54H23 B354H,
- Santino Fortino, nato a Casole Bruzio (Cosenza) il 13 luglio 1947, c.f. FRT STN 47 L13 B983Y,
- Luca Febo, nato a Spoltore (Pescara) il 19 ottobre 1969, c.f. FBE LCU 69 R19 I922T,
- Marco Lupi, nato a Ferrara il 25 maggio 1966, c.f. LPU MRC 66E25 D548L.

ART. 5

I componenti dichiarano che i sei membri del **Consiglio di Amministrazione**, da durare in carica per 3 (tre) anni, verranno nominati nel corso della prima assemblea. Fin d'ora, i componenti, in deroga all'art. 8, punto 3, nominano quale Presidente del Fondo il dottor Francesco Giuseppe Libero

Tofoni, nato a Milano il 24 maggio 1945, al quale fin d'ora viene delegata l'attività atta agli adempimenti necessari ed opportuni al fine di dotare il fondo degli elementi necessari alla iscrizione presso il Tribunale di Roma ed ogni altro competente ufficio.

ART. 6

I componenti convengono di rinviare alla prima assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati nel rispetto ed ai sensi degli articoli 10 e 12 dello Statuto.

ART. 7

I componenti danno atto che il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2009.

ART. 8

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della qui costituita associazione denominata **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**.

1) **"STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**

denominata

FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI

Art. 1

(Costituzione)

1. A seguito dell'accordo interconfederale del 20.01.2009, tra Confederazione Nazionale dei Servizi in forma abbreviata

Confservizi, con sede in Roma, Via Cavour, 179/A, codice fiscale 80047990587, la **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, codice fiscale 80163950589, la **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.**, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585 e l'**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale 80127290585 - che assumono la qualifica di soci - **è costituito**, secondo quanto previsto dall'art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici che assume il nome di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**.

2. Il Fondo è istituito come **Associazione dotata di personalità giuridica** ai sensi del Capo II, titolo II - Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Il Fondo finanzia gli interventi di formazione professionale delle imprese associate a **Confservizi**, a qualunque settore esse appartengano, e di tutte le aziende che liberamente scelgano di versare al **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive

modificazioni.

Art. 2

(Scopi e finalità)

1. FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI non ha fini di lucro.

2. FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, finanzia piani formativi aziendali, individuali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e nel rispetto delle funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

3. FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI promuove e sostiene ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione professionale continua in coerenza con i propri compiti istituzionali e di eventuali altri ad essa affidati dalle parti sociali di riferimento. In particolare, ai fini esclusivi degli scopi indicati al comma 2, **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** si propone di:

- a.** incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore dei servizi pubblici, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze;
- b.** promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso

convenzioni, iniziative in materia di formazione continua allo scopo di favorire la formazione e riqualificazione professionale e long life learning, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

c. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari nell'ambito della formazione continua ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

d. svolgere tutte le attività necessarie a conseguire i finanziamenti o contributi previsti dalle disposizioni statali e regionali per la realizzazione di attività corrispondenti a quelle rientranti nei propri scopi e finalità.

4. Per tutte le attività di cui al comma 3, **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** si può avvalere anche di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

5. L'attuazione degli scopi sopra definiti viene disciplinata dal regolamento del Fondo.

Art. 3

(Sede e durata)

1. **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** ha sede in Roma, Palazzo

Cispel, Via Cavour 179/A, e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 4

(Soci fondatori)

1. Sono soci effettivi, i seguenti soci fondatori: la "Confederazione Nazionale dei Servizi" in forma abbreviata "Confservizi" la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L..
2. L'adesione di altri soci è deliberata dall'Assemblea all'unanimità.

Art. 5

(Cessazione dell'Associazione)

1. FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI cessa con:
 - a) lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
 - b) la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
 - c) il venir meno degli scopi statutari del Fondo.

Art. 6

(Entrate)

1. FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI, per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2, si avvale:
 - a) del contributo ad essa trasferito dall'**INPS**, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende aderenti al sistema

associativo **Confservizi** e di tutte quelle aziende che decidano di versare a **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;

b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;

c) di proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) il Collegio dei sindaci

2. La composizione degli organi è paritetica fra **Confservizi** e le organizzazioni sindacali **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.** e **UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**.

Art. 8

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da **18** (diciotto) rappresentanti designati dai soci con apposito atto, nel numero di **9** (nove) in rappresentanza di **Confservizi**

e **9** (nove) in rappresentanza di **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**. I soci possono provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza, con comunicazione scritta.

2. I rappresentanti dei soci in assemblea durano in carica per **3** (tre) anni a far data dalla costituzione del Fondo e possono essere rinominati.

E' consentito alle stesse parti di provvedere alla sostituzione dei propri delegati anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta.

Il nuovo delegato avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

3. L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, su designazione di **Confservizi** e il Vice Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno siglato l'accordo del 20.01.2009 per la costituzione di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**.

4. Il Presidente e il Vice Presidente sono anche rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Collegio sindacale, salvo il Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- c) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- d) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare all'unanimità sull'adesione di altri soci;
- f) deliberare in ordine ai criteri di articolazione settoriale e territoriale del Fondo.

6. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

7. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea è convocata, con telefax o messaggi di posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo

ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di 2 (due) deleghe.

9. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, purchè in tale quota siano rappresentati tutti i soci.

Art. 9

(Presidente e Vice Presidente)

1. Spetta al Presidente del Fondo:

a) rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;

c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;

e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

g) sovrintendere all'attività svolta dal Direttore nell'ambito dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuite dal

Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 (tre) anni, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri a loro spettanti.

4. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 (sei) membri, dei quali:

3 (tre) designati da **Confservizi** e

3 (tre) dalle organizzazioni sindacali

**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL),
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. e
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L..**

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che hanno competenze specifiche nelle attività svolte dal Fondo e durano in carica 3 (tre) anni, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di

programmazione e di verifica dell'andamento delle attività del Fondo, nonché di vigilanza sulle iniziative promosse dal Fondo.

4. A tal fine il Consiglio:

- approva le linee strategiche di attività annuali del Fondo,
- definisce il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- nei limiti di spesa previsti ha facoltà di costituire aree funzionali i cui responsabili collaboreranno con il direttore per la gestione operativa del fondo;
- definisce un testo di regolamento interno e le successive modifiche;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigila sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di amministrazione e funzionamento del Fondo e al finanziamento delle attività di cui al punto 5 dell'accordo interconfederale del 20.01.2009;
- nomina e revoca il Direttore cui affidare la responsabilità operativa del Fondo, sulla base di una rosa di candidature di

comprovata esperienza professionale maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e nella gestione amministrativa ed operativa, definendone altresì compiti, responsabilità e compenso;

- provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;

- riferisce all'Assemblea in merito alle proprie attività;

- autorizza, tramite delibera, la costituzione di articolazioni settoriali e territoriali nel rispetto dei criteri approvati in Assemblea e di quanto stabilito al punto 7 dell'accordo interconfederale del 20.01.2009.

5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 11.

6. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, può essere sostituito da un altro componente, nominato dall'Assemblea, su designazione del socio che aveva nominato il componente decaduto.

8. Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporre la sostituzione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

(Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede sociale, almeno tre volte l'anno mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci, ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono

valide se ricevono il voto favorevole di almeno i 9/10 (nove decimi) dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza del primo.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, dal Vicepresidente e dal segretario dell'organismo, nominato di volta in volta anche esterno al Consiglio medesimo.

6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Art. 12

(Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da **3** (tre) membri effettivi e **2** (due) supplenti così designati:

1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, da **Confservizi**;

1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L., UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, ed

1 (uno), con funzioni di Presidente, nominato dal **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**.

2. I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

3. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica 3 (tre) anni, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e possono essere riconfermati.

4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2404 e 2407 del codice civile.

5. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 13

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il Patrimonio di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** è costituito da:

- a) beni di proprietà di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**;
- b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Art. 14

(Bilancio)

1. Gli esercizi finanziari di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.

2. Il bilancio preventivo, con l'indicazione degli eventuali compensi e rimborsi spese per gli organi di amministrazione e controllo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di

Amministrazione e da quella del Collegio sindacale, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, al **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**, a **Confservizi** e alle organizzazioni sindacali **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.** e **UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**.

Art. 15

(Compensi e rimborsi spese)

1. L'Assemblea decide annualmente gli eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea stabilisce il compenso per i componenti il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del mandato.

Art. 16

(Scioglimento e cessazione)

1. In caso di scioglimento di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvede alla nomina di **3** (tre) liquidatori, di cui

1 (uno) designato da **Confservizi**,

1 (uno) dalle organizzazioni sindacali **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)**, **CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.**, **UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, ed

1 (uno) scelto di comune accordo.

Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso viene designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.

2. L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratifica l'operato.

3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione deve essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea.

In caso di assenza di accordo la devoluzione viene effettuata dal **Ministero del Lavoro** tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci fondatori, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Art. 17

(Modifiche statutarie)

1. Il presente Statuto, nonché il Regolamento possono essere modificati dall'Assemblea con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, comprensivi di almeno 1 (uno) rappresentante per ciascuno dei soci.

Le modifiche sono sottoposte al **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** per la verifica di conformità, di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge 23

dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore."

2) "REGOLAMENTO

ART. 1

Funzionamento del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo interconfederale sottoscritto da **Confservizi, CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.** e **UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**, in data 20.01.2009.

2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, versati all'**INPS**, saranno a loro volta accantonati in apposito c/c intestato a **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI - Attività formative**, utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

3. Le spese di funzionamento e gestione di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, risultanti dal bilancio preventivo, vengono

contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI - Spese di funzionamento e gestione.**

Art. 2

Attività del Fondo

1. L'attività di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** avrà come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese che vi aderiscono.

2. **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo interconfederale del 20.01.2009:

a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali;

b) finanzia, in maniera diretta, attività di ricerca e progetti formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;

c) finanzia i piani di formazione continua in materia di salute e sicurezza, condivisi tra le parti sociali, anche per il tramite di Enti bilaterali/paritetici ovvero di altre strutture costituite dalle Parti;

d) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e

verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

Art. 3

Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Direttore:

a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;

b) istruisce i progetti formativi di natura nazionale, per le relative proposte al Consiglio d'Amministrazione;

c) ha la responsabilità operativa di tutta la struttura di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** e risponde al Consiglio di Amministrazione;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;

e) predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio d'Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

Art. 4

Articolazioni territoriali

1. **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, può articolarsi a livello territoriale nel rispetto di quanto stabilito al punto

7 dell'accordo interconfederale del 20.01.2009.

2. Le articolazioni territoriali, nell'ipotesi in cui vengano costituite, nell'esplicare le attività di formazione continua, dovranno uniformarsi a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**.

3. Ogni altra decisione in merito al funzionamento delle articolazioni territoriali sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI**, il quale è competente anche sulla distribuzione delle risorse.

Art. 5

Procedure di finanziamento delle attività formative

1. Il Consiglio d'Amministrazione di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** definirà le procedure di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità di documentazione delle spese sostenute, sottoponendo tali procedure all'approvazione dell'Assemblea.

2. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

3. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei

criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una modulistica definita nelle procedure di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

5. Le articolazioni territoriali nell'ipotesi in cui vengano costituite, potranno provvedere all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti a livello nazionale, proponendo l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e dandone comunicazione.

Art. 6

Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea di **FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI** come previsto dall'art. 17 dello Statuto.

2. Le modifiche saranno sottoposte al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000.".

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore dodici e trentasei.

Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, a norma di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me Notaio, occupa trentadue pagine e sin qui della trentatreesima di nove fogli di carta resi legali.

In originale f.to:

Raffaele MORESE

Eros PIZZI

Luciano SILVESTRI

Guglielmo LOY

Marina FANFANI Notaio

=====